

STATUTO DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ANCONA – SOCIETA' COOPERATIVA -

TITOLO I

COSTITUZIONE SEDE DURATA – SCOPI – OGGETTO SOCIALE

Art. 1 (Costituzione)

E' costituita la Società cooperativa denominata “Consorzio Agrario Provinciale di Ancona Società cooperativa”, o in sigla Consorzio Agrario Ancona. Il Consorzio è regolato dalle norme del presente statuto e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalle disposizioni della legge n. 410 del 1999, della legge n. 99 del 2009, nonché dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali in materia di società cooperative. Il Consorzio è una società cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 99 del 2009, iscritta nell'albo delle società cooperative tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 223sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Art. 2 (Sede e durata)

La società ha sede nel Comune di Ancona.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

La società ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere pro rogata, per un tempo determinato, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. E' escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3 (Scopi e oggetto sociale)

Il Consorzio è retto e disciplinato secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di contribuire all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola, nonché di predisporre e gestire servizi utili all'agricoltura.

A tal fine esso:

- a) produce, trasforma, acquista e vende, anche previa importazione: fertilizzanti, antiparassitari, sementi, mangimi, attrezzi, prodotti agricoli ed agroalimentari, macchine, attrezzature, carburanti, combustibili, lubrificanti ed in genere tutto ciò che può essere utile al settore agricolo ed agroalimentare;
- b) esegue e agevola la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
- c) provvede alle operazioni di ammasso volontario e di utilizzazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
- d) dà in locazione e in noleggio macchine ed attrezzature per l'esercizio delle attività agricole e di giardinaggio;
- e) opera, direttamente o indirettamente, nel campo della ricerca, della sperimentazione e dell'innovazione finalizzate al miglioramento ed alla valorizzazione delle produzioni agricole;

- f) realizza, acquista e vende impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- g) organizza e fornisce agli imprenditori del settore agricolo ed agroalimentare tutti i servizi, anche di assistenza tecnica, di interesse per le loro imprese;
- h) compie, direttamente o in qualità di intermediario, operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del d.lgs. n. 385 del 1993, richiamato dall'articolo 2, secondo comma, della legge n. 410 del 1999, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento all'ammasso volontario dei prodotti agricoli ed agroalimentari e di utilizzazione, trasformazione e vendita, anche in forma collettiva, dei medesimi;
- i) concede, anche a favore di terzi e qualora particolari circostanze lo richiedano, finanziamenti, fidejussioni, avalli ed altre garanzie di natura anche reale;
- j) assume mandati di agenzia di assicurazione anche in rami non direttamente collegati all'esercizio dell'attività agricola;
- k) riceve e conferisce mandati di agenzia, di commissione e distribuzione di beni e servizi di interesse per l'agricoltura;
- l) attua iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche, delle strutture aziendali e degli impianti produttivi per far fronte ai danni conseguenti a calamità naturali o ad eventi eccezionali, ai sensi del d.lgs. n. 102 del 2004;
- m) può costituire sezioni di prodotto (legge 12/07/2011 n°106) che possano essere riconosciute quali Organizzazioni di produttori.

Il consorzio potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Il consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. Il Consorzio può operare anche con terzi non soci.

TITOLO II

SOCI

Art. 4 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci del Consorzio le persone fisiche e giuridiche le quali esercitano, ai termini dell'Art. 2135 del Codice Civile, una impresa agraria di qualsiasi dimensione, siano essi proprietari o conduttori di terreni agricoli a qualsiasi titolo (enfiteuti, usufruttuari, affittuari, comodatari ecc.).

Ciascun socio cooperatore si impegna a valersi, nella esplicazione della propria attività, dei servizi, di qualunque specie, che il Consorzio abbia apprestato per il migliore adempimento degli scopi sociali ed in particolare si impegna a conferire al Consorzio le produzioni agricole. Il tutto secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e che dovranno, altresì, essere fissati in un apposito regolamento.

Possono essere soci anche le persone giuridiche e gli Enti che esercitano attività connesse e/o collegate all'agricoltura, i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli del Consorzio o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli del Consorzio. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza

con quelli del Consorzio, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con il Consorzio.

Art. 5 (Azioni dei soci)

Le quote di partecipazione dei soci del Consorzio sono rappresentate da azioni del valore di Euro 0,05; per i nuovi soci, a far data dalla modifica del presente statuto, il valore delle azioni sarà pari a € 25,00. Il Consorzio ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

La partecipazione al Consorzio obbliga i soci esclusivamente per le azioni sottoscritte.

Esse si ritengono vincolate in ogni caso a favore del Consorzio per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del socio verso il Consorzio stesso.

L'importo delle azioni sottoscritte deve essere versato entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'accettazione della domanda di sottoscrizione, in mancanza di che le rate eventualmente versate restano acquisite al Consorzio.

L'iscrizione nel libro dei soci e la conseguente assunzione della qualità di socio sono subordinate al versamento integrale delle azioni sottoscritte.

Le azioni dei soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel successive art. 6. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio del Consorzio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
 - b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 4.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Art. 7 (Recesso del socio)

E' ammesso il recesso dei soci oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui il socio abbia perso i requisiti per l'ammissione o che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e, ai sensi del l'art. 2532 c.c., abbia dichiarato tale volontà a mezzo lettera raccomandata inviata al Consiglio di amministrazione.

Sulla domanda di recesso decide il Consiglio di Amministrazione, il quale può anche deliberare per le stesse ragioni la decadenza del socio entro sessanta giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 8 (Esclusione)

Il socio può, inoltre, essere escluso dalla società nei seguenti casi:

- a) quando l'esclusione è prevista dalla legge;
- b) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) quando non osserva le disposizioni di legge o di statuto, ovvero le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) quando con il suo comportamento provoca danno alla società e/o agli altri soci;

- f) per attività in concorrenza o in contrasto con quelle del Consorzio;
- g) per partecipazione ad imprese che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 9 (sovrapprezzo)

I nuovi soci dovranno versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo di cui all'art. 2528 c.c. eventualmente de terminato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.

Art. 10 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 10.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi del socio deceduto, se provvisti dei requisiti per l'ammissione della società, in alternativa a quanto indicato nel comma 1 precedente, hanno la facoltà di chiedere di subentrare nella relativa partecipazione sociale.

A tal fine i suddetti eredi devono presentare al Consiglio di Amministrazione, entro 365 giorni dal decesso, la richiesta di continuazione del rapporto sociale, il certificato di morte, copia dell'eventuale testamento e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la qualità di erede della quota.

Il Consiglio di Amministrazione adotta, sulla richiesta di continuazione del rapporto sociale, apposita deliberazione che deve essere comunicata al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante PEC.

Nell'ipotesi di pluralità di eredi, che subentrino nella partecipazione del socio deceduto, questi hanno l'obbligo di nominare un rappresentante comune, salvo che la partecipazione del socio deceduto sia divisibile ed il Consorzio con senta alla divisione. In difetto di tale designazione entro

trecentosessantacinque giorni successivi all'apertura della successione, si applica quanto previsto dall'articolo 2347, commi 2 e 3 del codice civile e si procede alla liquidazione delle azioni.

Art. 12 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Art. 13 (Ristorni)

I soci hanno diritto di usufruire dei vantaggi che il Consorzio offre loro per gli acquisti, per le vendite e per le altre operazioni del Consorzio stesso.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di destinazione degli utili, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 14 (Soci sovventori e azioni di partecipazione cooperativa)

Ai fini dello sviluppo o dell'ammodernamento aziendale il Consorzio può emettere azioni di partecipazione cooperativa, prive di diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 5 e 6 della Legge n. 59/92. La partecipazione di soci sovventori e l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa verrà disciplinata con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con fluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
 - 3) dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa;
 - 4) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 16, comma 3, lett. a) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori);
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte. Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita del Consorzio, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 16 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio deve essere approvato con delibera assembleare, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro i componenti dell'organo amministrativo devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dalla assemblea ordinaria dei soci, a norma dell'art.2364 bis n. 4.

L'Assemblea delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo IV del presente statuto;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 15, comma 1.

TITOLO V

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 17 (Organi)

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Soci;*
- b) il Consiglio di Amministrazione;*
- c) la Presidenza;*
- d) il Collegio dei Sindaci;*
- e) il Collegio dei Proviriviri.*

Art. 18 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Quando è legalmente costituita, rappresenta tutti i soci e delibera validamente su tutte le materie ad essa attribuite dalle leggi e dal presente statuto.

L'assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, può essere preceduta da assemblee separate convocate dagli amministratori in località che sia sede del Consorzio o in sue sedi secondarie, considerandosi tali anche le agenzie del Consorzio.

Le assemblee separate, presiedute dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato, sono costituite da soci regolarmente iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni ed eleggono, un delegato per ogni venti soci e frazione superiore a dieci, intervenuti di persona o per delega.

Le assemblee separate sono convocate esclusivamente per l'elezione dei delegati che partecipino in rappresentanza dei soci all'assemblea generale del Consorzio Agrario e debbono essere convocate in tempo utile perché i delegati possano essere presenti all'assemblea generale.

I delegati debbono essere soci. Il socio può votare nell'Assemblea parziale alla quale risulta iscritto in base alla residenza denunciata e trascritta nel Libro Soci.

Le persone giuridiche devono essere rappresentate nell'Assemblea dal proprio Presidente o Vice Presidente o da un socio al quale sia stata rilasciata apposita delega.

Ogni socio dovrà presentarsi all'Assemblea con documento di riconoscimento.

Le liste dei candidati alla nomina di delegato dovranno essere compilate con riferimento ad un mandamento e dovranno essere presentate al Consiglio di Amministrazione presso la sede legale del

Consorzio Agrario da non meno di cinque soci appartenenti al mandamento medesimo, almeno 5 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea parziale.

In mancanza di presentazione di liste provvederà ad ogni Assemblea il Presidente a promuoverne la compilazione. Il documento mediante il quale verrà presentata la lista dovrà contenere le firme dei presentatori e, per accettazione della inclusione del proprio nome nella lista, la firma dei delegati.

L'assemblea elegge il segretario tra i soci partecipanti.

Le liste saranno distinte con i numeri progressivi a partire dal n.1, in base alla data di presentazione.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 5) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
- 6) procede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo legale dei conti;
- 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 8) approva i regolamenti interni;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) nomina il Collegio dei Probiviri;
- 11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 19 (Convocazione)

Tanto le assemblee ordinarie che quelle straordinarie verranno convocate dal Presidente, oppure da chi per esso, in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:

- a) Corriere Adriatico
- b) Il Resto del Carlino

In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, stabilita nel comma precedente, il Consiglio di Amministrazione può disporre l'invio ai soci dell'avviso di convocazione con mezzi che ne

garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Art. 20 (Quorum)

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà dei soci; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria è valida in prima ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei soci. La seconda convocazione può aver luogo nei termini previsti dal comma precedente.

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Per le votazioni si procederà con voto palese mediante il sistema per alzata di mano.

Art. 21 (Diritto di voto)

Ciascun socio ha un solo voto. I soci persone giuridiche hanno diritto ad un voto per ogni cento, o numero inferiore a cento, azioni sottoscritte, per un massimo di cinque voti. I soci che non possono intervenire alle assemblee possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di dieci soci. Non è ammessa la delega per partecipare all'assemblea generale da parte dei soci eletti come delegati nelle assemblee separate.

Gli amministratori, i sindaci ed i dipendenti del Consorzio, anche se soci, non possono rappresentare nessun socio.

Art. 22 (luogo di convocazione)

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione del Consorzio deliberare che le assemblee ordinarie e straordinarie siano convocate in luogo diverso dalla Sede Legale, purché nel territorio nazionale.

Art.23 (presidente dell'assemblea)

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consorzio, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente oppure dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Qualora l'ordine del giorno non si esaurisca in una adunanza, il Presidente dell'assemblea comunicherà ai convenuti il giorno di prosecuzione della discussione, senza necessità di altre pubblicazioni.

I verbali delle assemblee sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario è composto da nove a quindici membri eletti dall'Assemblea tra i soci.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci, oppure tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al l'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

Se nel corso dell' esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dal l'assemblea (o nell'atto costitutivo).

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 25 (poteri)

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano riservati all'Assemblea.

Il Consiglio può delegare i propri poteri o parte di essi ad uno o più dei suoi membri o ad un Comitato Esecutivo di cui determinerà la composizione.

Può, inoltre, incaricare il Presidente di conferire procura speciale al Direttore, ad altri dirigenti e dipendenti in genere.

Art. 26 (Riunioni del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, oppure, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione a tutti i componenti del Consiglio ed ai componenti effettivi del Collegio Sindacale.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma , fax ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo entro il termine di tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica ed il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente e, in sua assenza, quello del Vice Presidente.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Essi devono essere trascritti nell'apposito libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione dopo la lettura e approvazione nella riunione stessa in caso di urgenza, o nella riunione immediatamente successiva.

Art. 27 (presidenza)

La presidenza del Consorzio agrario è costituita dal Presidente e dal Vice Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri nella prima riunione successiva all'Assemblea che lo ha eletto.

Essi durano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione dalla carica, durante l'esercizio sociale, del Presidente e del Vice Presidente per qualsiasi motivo, il Consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione.

I nuovi eletti durano in carica fino allo scadere del termine dei poteri dei membri da essi sostituiti. Il Presidente, oppure, in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha anche in giudizio la rappresentanza attiva e passiva della società, presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo se nominato.

La firma sociale spetta al Presidente e in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente, salvo il caso in cui per delibera del Consiglio di amministrazione abbia delegato la firma con conferimento di procura speciale al Direttore o ad altro Dirigente.

Al Presidente ed al Vice Presidente compete una indennità di carica da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria oppure amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e nominare procuratori alle liti e avvocati anche per la Cassazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell'esercizio dei suoi poteri e nella esplicazione dei compiti ad esso de mandati in caso di assenza oppure di impedimento.

Art.28 (Collegio dei Sindaci)

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il presidente del collegio è nominato dalla stessa assemblea.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Art. 29 (Funzioni e poteri)

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale esercita altresì la revisione legale dei conti nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, del codice civile.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso in cui il Consorzio svolga le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l), del presente Statuto, la composizione del Collegio Sindacale è integrata con la presenza di due membri effettivi, nominati secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali dell'11 ottobre 2001 e tra i quali deve essere nominato il Presidente del Collegio.

Articolo 30 (Revisione legale dei conti)

Al di fuori del caso di cui all'art 29, comma 2 la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata dell'organo di controllo, ove nominato, dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti:

- verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Art. 31 (Collegio dei Probiviri)

Il collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e società.

Tale collegio è composto di tre membri scelti dall'assemblea dei soci fra persone iscritte e non iscritte al libro dei soci.

I probiviri durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. In caso di cessazione di uno dei membri, provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione fino alla prossima assemblea.

TITOLO VI

Art. 32 (personale)

L'ordinamento e il trattamento economico del personale sono disciplinati dai contratti collettivi in vigore e successivamente da quelli stipulati in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

Il Consorzio Agrario è Cooperativa a mutualità prevalente, pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Firmato: Alessandro Alessandrini - Massimo Baldassari- Notaio (Sigillo Notarile).

Certificazione di conformità di copia digitale ad originale analogico (art.22, comma 1, D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 art. 68ter Legge 89/1913)